



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

Roma 9 maggio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 9 maggio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al fianco trascritte:

**1)Reclamo A.S. ROMA**

**RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica del calciatore Totti Francesco per n. 5 gare effettive (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 328 del 4.5.2005)

**2) “ S.C. SEI CASALI**

**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33

avverso le sanzioni della squalifica fino al n.2 C.G.S., per tardività.  
26.5.2007 inflitta ai calciatori Di Muro Giovanni, Russo Vincenzo, Cerra Paolo e Sabatino Dario nonché dell'ammenda di € 500,00 con obbligo di risarcimento danni all'arbitro inflitta ad essa reclamante (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 del 3.3.2005)

**3) “ A.S.D. CASAMASSIMA**

**ORDINANZA** di rinvio a nuovo ruolo per supplemento di istruttoria.

avverso decisioni merito gara V. Mazzola Carosino/Casamassima del 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 39 del 24.3.2005)

**4) “ calciatore PAGLIUCOLI Gregorio**

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, riducendosi ad anni 1 la sanzione della squalifica già inflitta al reclamante.

avverso la sanzione della squalifica per anni due a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 308/C del 13.4.2005)

- 5)Reclamo A.S. CIAMPINO CALCIO A 5** **RESPINTO**  
avverso decisioni merito gara Ciampino Calcio a 5/Pro Alatri del 12.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 81 dell'1.4.2005)
- 6) “ A.S. BERGAMO CALCIO A 5** **RESPINTO**  
avverso decisioni merito gara Bergamo Calciotto/Bergamo Calcio a 5 dell'11.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 520 del 5.4.2005)
- 7) “ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO** **RESPINTO**  
avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 con diffida (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 275/C del 29.3.2005)
- 8) “ A.S. ATLETICO MAZARA** **ACCOLTO,** annulla l'impugnata decisione ripristinando il risultato di 1 – 0 conseguito in campo nella gara a fianco indicata.  
avverso decisioni merito gara Atletico Mazara/Gonzaga del 19.3.2005, la sanzione dell'ammenda di €100,00 e l'inibizione fino al 15.5.2005 inflitta a carico del Presidente pro-tempore (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 39 del 7.4.2005)
- 9) “ A.S.D. TURRIS** **INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 33 n.1 C.G.S.  
avverso decisioni merito gara Nuovo Terzigno/Turris del 13.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 158 del 15.4.2005)
- 10) “ A.C. MARTELLAGO** **INAMMISSIBILE,** ai sensi dell'art. 33 n.2 C.G.S., per tardività.  
avverso decisioni merito gara Euro Calcio/Martellago del 9.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 16.2.2005)

**11)Reclamo U.S. BITONTO**

avverso la declaratoria d'invalidità del tesseramento del calciatore Opara Paschal (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 16.3.2005)

**ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio nei confronti dell'U.S. Bojano, con rinvio degli atti alla Commissione Tesseramenti per nuovo esame di merito.

**12)Reclami calciatore ROVRENA Fabio e Procura Antidoping del C.O.N.I.**

avverso la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.12.2005 a seguito di deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione degli artt. 1 e 39 C.G.S., nonché del vigente Regolamento Antidoping (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 323/C del 20.4.2005)

**RESPINTO**, l'appello del calciatore Rovrena Fabio e **ACCOLTO** quello della Procura Antidoping del C.O.N.I. rideterminando la sanzione della squalifica inflitta al calciatore ad anni 1 dalla data della sospensione cautelare del 21.1.2005.

**13)Ricorso PRESIDENTE FEDERALE**

avverso decisioni merito gara Castell Potenza/Pescopagano 2000 del 26.2.2005 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 75 del 9.3.2005)

**ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera ed infligge alle società Castell Potenza e Pescopagano 2000 la sanzione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0 – 3.

**14)Ricorso per revocazione U.S.D. EXECUTIVE TORINO**

avverso le sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 ad essa società, la penalizzazione di un punto in classifica nella stagione 2003/2004 e la squalifica fino al 26.11.2008 inflitta al calciatore Graziato Stefano (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 138 del 19.12.2003)

**INAMMISSIBILE**

**15)Reclamo A.S. PETRARCA CALCIO A CINQUE**

avverso la declaratoria di irricevibilità, pronunciata dalla Commissione Disciplinare, del deferimento del Presidente della Divisione Calcio a 5 nei confronti dell'A.S. Cadoneghe Futsal e del calciatore Favarato Paolo (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 557 del 15.4.2005)

**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 n.1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della società reclamante

**16)Reclamo A.S. LERICI CALCIO**

**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 55

avverso decisioni merito gara Lerici/Tarros  
Migliarina del 13.3.2005 (Delibera della  
Commissione Disciplinare presso il Comitato  
Regionale Liguria – Com. Uff. n. 37 del  
14.4.2005)

n.2 N.O.I.F.

**17) “**

**F.C. BOCAPELLARO**

**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33

avverso decisioni merito gara Palmese /  
Bocapellaro del 10.4.2005 (Delibera della  
Commissione Disciplinare presso il Comitato  
Regionale Calabria – Com. Uff. n. 116 del  
3.5.2005)

n.1 C.G.S.

Roma 9 maggio 2005

